

591

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative) .....	7
Missioni vevoli nella seduta del 23 febbraio 2005 .....	3	(Sezione 5 – Articolo 3 e relative proposte emendative) .....	8
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 6 – Articolo 4) .....	10
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	4	(Sezione 7 – Articolo 5) .....	10
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo .....	5	(Sezione 8 – Articolo 6) .....	10
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 9 – Articolo 7 e relative proposte emendative) .....	10
<b>Proposta di legge S. 404 (approvata dalla XII Commissione del Senato) n. 3204 ed abbinata proposte di legge nn. 342-1419-1479-1482-1572-1651-1870-3280-3301</b> .....	6	(Sezione 10 – Articolo 8) .....	11
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	6	(Sezione 11 – Articolo 9) .....	11
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	6	(Sezione 12 – Articolo 10) .....	12
(Sezione 3 – Articolo 1) .....	6	(Sezione 13 – Articolo 11) .....	12
		(Sezione 14 – Articolo 12 e relative proposte emendative) .....	12
		(Sezione 15 – Articolo 13) .....	13

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 16 – Articolo 14 e relativa proposta emendativa) .....	13	(Sezione 4 – Misure per contrastare il fenomeno delle « rapine in villa ») .....	23
(Sezione 17 – Articolo 15) .....	13	(Sezione 5 – Individuazione di risorse finanziarie adeguate per il comparto della sicurezza pubblica) .....	23
(Sezione 18 – Articolo 16 e relative proposte emendative) .....	14	(Sezione 6 – Iniziative per assicurare l'uso della lingua italiana nelle Istituzioni europee) .....	24
(Sezione 19 – Articolo 17 e relative proposte emendative) .....	14	(Sezione 7 – Iniziative per valorizzare l'identità culturale italiana nel contesto europeo ed internazionale) .....	25
(Sezione 20 – Articolo 18) .....	15	(Sezione 8 – Adozione di norme regolamentari sulla revoca della dichiarazione di obiezione di coscienza al servizio militare durante e dopo la conclusione del servizio civile) .....	25
(Sezione 21 – Articolo 19) .....	15	<b>Disegno di legge di conversione S. 3261 (approvato dal Senato) n. 5578</b> .....	27
(Sezione 22 – Articolo 20 e relativa proposta emendativa) .....	15	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	27
(Sezione 23 – Articolo 21) .....	16	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	27
(Sezione 24 – Articolo 22) .....	16	(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	27
(Sezione 25 – Articolo 23 e relative proposte emendative) .....	16	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	29
(Sezione 26 – Articolo 24) .....	17	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	30
(Sezione 27 – Articolo 25 e relative proposte emendative) .....	17	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	30
(Sezione 28 – Articolo 26) .....	18	(Sezione 7 – Ordini del giorno) .....	31
(Sezione 29 – Ordini del giorno) .....	18		
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	20		
(Sezione 1 – Iniziative volte alla definizione di un nuovo piano per l'emergenza rifiuti in Campania) .....	20		
(Sezione 2 – Iniziative normative volte a subordinare l'idoneità alla guida dei ciclomotori all'accertamento di requisiti psicofisici) .....	20		
(Sezione 3 – Misure per accelerare le procedure per il rinnovo del permesso di soggiorno) .....	21		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta  
del 23 febbraio 2005.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Clerici, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Titti De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Gironda Veraldi, Kessler, La Malfa, Antonio Leone, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzoni, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi, Pacini, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieli, Rosso, Rusconi, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Gironda Veraldi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Ma-

stella, Matteoli, Micciché, Molgora, Moroni, Pacini, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieli, Rosso, Rusconi, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 22 febbraio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAZZARA e FRIGERIO: « Modifiche all'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di privatizzazione dei servizi pubblici locali » (5643);

RAFFALDINI ed altri: « Modifica all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità » (5644);

FRANCESCA MARTINI ed altri: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese sostenute per la celebrazione di matrimoni » (5645);

PERROTTA: « Disposizioni per la concessione di incentivi alla ricerca e per favorire l'accesso alle terapie nel settore delle malattie rare » (5646);

PERROTTA: « Disposizioni in materia di patente a punti per i conducenti di motoveicoli » (5647);

ROMOLI ed altri: « Modifica all'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, in materia di dispensa dei notai per limite di età » (5648).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di un disegno di legge.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 febbraio 2005, ha trasferito alla Camera dei deputati, con il consenso del Presidente del Senato, il seguente disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro della giustizia al Senato della Repubblica il 22 febbraio 2005:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna » (5650).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal Senato.**

In data 23 febbraio 2005 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3150. — « Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (5649).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *II Commissione (Giustizia):*

PERROTTA: « Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circo-

stanze aggravanti comuni » (5524) *Parere della I Commissione.*

##### *VII Commissione (Cultura):*

PERROTTA: « Istituzione dell'albo professionale degli agenti di spettacolo » (5526) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *XI Commissione (Lavoro):*

LUSETTI: « Concessione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto » (5596) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

##### *XII Commissione (Affari sociali):*

PERROTTA: « Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare oncologica » (5527) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Trasmissione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 febbraio 2005, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 dicembre 2004, con il quale è autorizzata l'utilizzazione delle economie di spesa realizzate dal comune di Valle Castellana (Teramo), sul contributo per il restauro della Chiesa di San Vito di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2001.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio) ed alla VII Commissione permanente (Cultura).

**Richiesta di un parere parlamentare  
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 febbraio 2005, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 210 del 2004 (452).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 aprile 2005. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 marzo 2005.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 404 — D'INIZIATIVA DEI SENATORI: COZZOLINO E SERVELLO: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA FARMACEUTICA E ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO (APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE DEL SENATO) (3204) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BOLOGNESI ED ALTRI; LUSETTI ED ALTRI; MAURA COSSUTTA; LUCCHESI ED ALTRI; MILANESE; ANGELA NAPOLI E CAMINITI; CASTELLANI ED ALTRI; CATANOSO ED ALTRI; ZANELLA (342-1419-1479-1482-1572-1651-1870-3280-3301)**

**(A.C. 3204 — Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 7.22 e 23.21 Ercole;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento Valpiana 3.40, limitatamente al comma 1

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

**(A.C. 3204 — Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**NULLA OSTA**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 2.22 e 3.40, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

**(A.C. 3204 — Sezione 3)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

**ART. 1.**

*(Applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541).*

1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

**(A.C. 3204 — Sezione 4)****ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.***(Informatore scientifico del farmaco).*

1. Informatore scientifico del farmaco è colui che porta a conoscenza del personale sanitario medico le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.

2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori sanitari segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 2.***(Informatore scientifico del farmaco).*

*Al comma 1, sostituire la parola: colui con le seguenti: il professionista sanitario.*

**2. 21.** Mazzuca Poggiolini, Battaglia, Bindi, Labate, Bolognesi, Zanella, Burstone, Luigi Pepe, Maura Cossutta.

*Al comma 1, sostituire la parola: colui con le seguenti: la figura professionale.*

**2. 40.** Valpiana.

*(Approvato)*

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La professione di informatore scientifico del farmaco può essere esercitata da tutti coloro che siano in possesso del diploma di laurea in una delle discipline previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, provvede con proprio decreto a definire gli ulteriori titoli universitari conseguibili per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco.*

**2. 20.** Labate, Battaglia, Bindi, Valpiana, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Luigi Pepe, Maura Cossutta.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: informatore scientifico del farmaco aggiungere le seguenti: , sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dei successivi decreti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.*

**2. 2.** Ercole.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

**1-bis.** Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con le Università e le società scientifiche competenti, definisce criteri e

modalità di specifici corsi abilitanti alla professione di informatore scientifico del farmaco di durata di almeno 100 ore.

1-ter. Le regioni istituiscono i corsi di cui al comma 1-bis, e rilasciano specifici attestati di competenza ai sensi della direttiva 92/512/CEE del 18 giugno 1992, a seguito di proficua partecipazione ai corsi medesimi.

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) possesso dell'attestato di competenza di cui al comma 1-ter dell'articolo 2.*

**2. 22.** Luigi Pepe, Battaglia, Bindi, Bolognesi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Meduri, Burtone.

**(A.C. 3204 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro).*

1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di informazione sui medicinali, attingono preferibilmente dall'albo degli informatori scientifici di cui all'articolo 15 della presente legge. In caso contrario, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all'albo dei praticanti.

3. Il rapporto di lavoro, univoco, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le cate-

gorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 3.**

*(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro).*

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 3 (Istituzione del Servizio regionale di informazione scientifica sui farmaci).** –

1. Le regioni entro sei mesi dall'approvazione della presente legge istituiscono il Servizio regionale di informazione scientifica sui farmaci. In esso operano gli informatori scientifici iscritti al collegio regionale degli informatori scientifici di cui all'articolo 4. Gli informatori scientifici hanno un rapporto di lavoro subordinato con le aziende farmaceutiche in conformità ai contratti di lavoro della categoria di appartenenza.

2. Le regioni, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, regolamentano l'attività degli informatori scientifici secondo i seguenti principi:

*a) le aziende non possono assumere informatori scientifici al di fuori di quelli iscritti nell'Albo degli informatori scientifici;*

*b) l'informazione scientifica nei confronti dei medici di medicina generale e degli specialisti deve essere completa, deve indicare i risultati delle sperimentazioni avvenute, le eventuali controindicazioni, se esistono farmaci generici con medesimo principio attivo;*

*c) il rapporto di lavoro degli informatori scientifici è disciplinato dai contratti di lavoro delle categorie interessate.*

**3. 40.** Valpiana.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'obbligo per gli informatori scientifici del farmaco di rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari, non può pregiudicare la promozione di un uso razionale del medicinale, che lo presenti in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il destinatario.

**3. 7.** Ercole.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rispetto del segreto professionale non può pregiudicare la promozione di un uso razionale del farmaco, che lo presenti in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il destinatario.*

**3. 24.** Ercole.

**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: preferibilmente.*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**3. 9.** Ercole.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: dei praticanti.*

**3. 25.** Ercole.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 3.*

**\*3. 20.** Lucchese.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*3. 26.** Burtone, Meduri.

*Al comma 3, sostituire le parole: Il rapporto di lavoro, univoco, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico con le seguenti: L'attività degli informatori scientifici del farmaco è disciplinata sulla base di un rapporto di lavoro subordinato, esclusivo ed a tempo pieno. Il rapporto di lavoro.*

**3. 27.** Labate, Zanella, Mazzuca Poggolini, Battaglia, Meduri, Bolognesi, Luigi Pepe, Maura Cossutta.

*Al comma 3, dopo le parole: Il rapporto di lavoro aggiungere le seguenti: di preferenza.*

**3. 21.** Ercole.

*Al comma 3, sopprimere la parola: univoco, .*

**3. 22.** Ercole.

*Al comma 3, sopprimere le parole: , autonomo o subordinato, .*

**3. 10.** Ercole.

*Al comma 3, sostituire le parole: autonomo o con le seguenti: autonomo e.*

**3. 28.** Maura Cossutta, Battaglia, Bindi, Luigi Pepe, Labate, Bolognesi, Zanella, Burtone.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota di riserva, di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68, e successive modificazioni, è stabilita, per i dipendenti addetti all'attività dell'informazione scientifica, nella misura dell'1 per cento. I disabili di cui al precedente periodo non possono essere addetti a mansioni diverse da quelle dell'informatore scientifico.*

**3. 23.** Ercole.

**(A.C. 3204 — Sezione 6)**

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

*(Collegi regionali degli informatori scientifici).*

1. In ogni regione è costituito un collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco, salva diversa determinazione degli ambiti da parte della regione, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale di cui all'articolo 15 ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla presente legge.

2. Al collegio regionale appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

**(A.C. 3204 — Sezione 7)**

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

*(Consigli dei collegi regionali).*

1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna regione, dal consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti dall'assemblea degli iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

2. I consigli dei collegi regionali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

**(A.C. 3204 — Sezione 8)**

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

*(Cariche del consiglio).*

1. Il consiglio del collegio regionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

**(A.C. 3204 — Sezione 9)**

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

*(Attribuzioni del consiglio).*

1. Al consiglio del collegio regionale spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l'albo del collegio;

b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

c) vigilare ai fini della tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge;

i) designare i rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale di cui all'articolo 10.

2. Ogni consiglio regionale, su indicazione del consiglio nazionale, promuove e organizza annualmente un corso di formazione professionale, in collaborazione con l'università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

*(Attribuzioni del consiglio).*

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**7. 23.** Ercole.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole: un corso con le seguenti: uno o più corsi.*

**7. 21.** Ercole.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il Ministro della salute, con apposito decreto, fornisce le indicazioni e gli orientamenti tesi a dare omogeneità alle iniziative di cui al comma 2.

**7. 22.** Ercole.

**(A.C. 3204 - Sezione 10)**

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

*(Attribuzioni del presidente).*

1. Il presidente del consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

**(A.C. 3204 - Sezione 11)**

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

*(Collegio dei revisori).*

1. Ogni collegio degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

**(A.C. 3204 — Sezione 12)****ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

*(Consiglio nazionale).*

1. È istituito il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio che eserciti l'attività da almeno cinque anni.

2. I collegi che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

**(A.C. 3204 — Sezione 13)****ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 11.**

*(Cariche del consiglio nazionale).*

1. Il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

2. Il consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisore dei conti.

**(A.C. 3204 — Sezione 14)****ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 12.**

*(Attribuzioni del consiglio nazionale).*

1. Al consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

*a)* vigilare ai fini della tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco;

*b)* coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi regionali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

*c)* esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi regionali;

*d)* decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi dei revisori;

*e)* redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

*f)* determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.

*(Attribuzioni del consiglio nazionale).*

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* vigilare ai fini della tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e.

**12. 20.** Ercole.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**12. 40.** Valpiana.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* svolgimento del periodo di praticantato, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge.

**12. 22.** Ercole.

**(A.C. 3204 – Sezione 15)**

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

*(Durata delle cariche).*

1. I componenti di ciascun consiglio del collegio regionale e quelli del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

**(A.C. 3204 – Sezione 16)**

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

*(Elettorato passivo).*

1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

*(Elettorato passivo).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, secondo periodo.

**14. 25.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 3204 – Sezione 17)**

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

*(Albo degli informatori scientifici).*

1. Presso ogni consiglio del collegio è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco.

2. L'albo di cui al comma 1 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

**(A.C. 3204 – Sezione 18)**

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

*(Requisiti per l'iscrizione all'albo).*

1. Per l'iscrizione nell'albo sono sufficienti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato con il quale esista un Trattato di reciprocità con l'Italia;

b) residenza o domicilio eletto nella relativa regione;

c) godimento dei diritti civili;

d) possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1;

e) superamento dell'esame di Stato in conformità con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

*(Requisiti per l'iscrizione all'albo).*

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**16. 40.** Valpiana.

*Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine le parole: o di un Paese membro dell'Unione europea.*

**16. 25.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**16. 20.** Annunziata, Battaglia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
16.30 DEL GOVERNO

*Aggiungere in fine le seguenti parole: e per coloro che hanno conseguito titolo di laurea in informatore scientifico del farmaco.*

**0. 16. 30. 1.** Battaglia, Zanella, Maura Cossutta, Russo Spina, Burtone.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 non è richiesto per coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, e che abbiano superato l'esame di Stato per l'iscrizione ai relativi ordini professionali.

**16. 30.** Il Governo.

**(Approvato)**

**(A.C. 3204 – Sezione 19)**

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

*(Cancellazione dall'albo).*

1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

b) per condanna penale conseguente a reati connessi con l'attività professionale di cui alla presente legge, o per altri reati di carattere finanziario o patrimoniale, o, comunque, nel caso di una pena detentiva superiore ai due anni;

c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

*(Cancellazione dall'albo).*

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) per violazione delle regole deontologiche sul corretto esercizio della professione, previa decisione del collegio nazionale adottata secondo la procedura di cui all'articolo 21.

**17. 20.** Ercole.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

**17. 1.** Ercole.

**(A.C. 3204 – Sezione 20)**

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

*(Riammissione all'albo).*

1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta,

essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

**(A.C. 3204 – Sezione 21)**

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

*(Obbligo di deposito e comunicazione).*

1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi regionali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia ed il Ministero della salute.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della salute, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al consiglio nazionale.

**(A.C. 3204 – Sezione 22)**

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 20.

*(Procedimento disciplinare).*

1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano

colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.

*(Procedimento disciplinare).*

*Al comma 1, dopo le parole: al decoro aggiungere le seguenti: , alla deontologia.*

**20. 20.** Ercole.

*(Approvato)*

**(A.C. 3204 – Sezione 23)**

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 21.

*(Sanzioni disciplinari).*

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio regionale di cui all'articolo 5, previa audizione dell'interessato. Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;

c) la sospensione dall'albo per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

d) la radiazione dall'albo.

**(A.C. 3204 – Sezione 24)**

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 22.

*(Ricorso giurisdizionale).*

1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15, cancellazione dallo stesso albo, elezione nei consigli dei collegi regionali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

**(A.C. 3204 – Sezione 25)**

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 23.

*(Disposizioni transitorie).*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15 entro sei mesi dall'istituzione del medesimo.

2. L'idoneità della documentazione di cui al comma 1 è accertata dal consiglio del collegio regionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 23.

*(Disposizioni transitorie).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 23. — 1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. Gli interessati possono presentare richiesta di iscrizione all'albo degli informatori scientifici, previo superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e).

**23. 2.** Ercole.

*Al comma 1, dopo le parole: tale attività aggiungere le seguenti: da almeno due anni.*

**23. 20.** Ercole.

**(A.C. 3204 — Sezione 26)**

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 24.

*(Copertura finanziaria).*

1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

**(A.C. 3204 — Sezione 27)**

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

*(Disciplina regionale).*

1. Le regioni stabiliscono le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi regionali.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche con provvedimento amministrativo, provvedono a disciplinare tempi, modalità e procedure per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche rivolte al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 25.

*(Disciplina regionale).*

*Sopprimerlo.*

**25. 40.** Valpiana.

*Al comma 2, dopo le parole: provvedimento amministrativo aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi di deontologia professionale contenuti nella presente legge, .*

**25. 21.** Ercole.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , anche con provvedimento amministrativo.*

**25. 20.** Ercole.

**(A.C. 3204 – Sezione 28)****ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 26.**

*(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

**(A.C. 3204 – Sezione 29)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

impegna il Governo

a valutare, in sede di prima applicazione, l'opportunità di considerare anche i diritti di coloro che lavorano per le agenzie di rappresentanza di medicinali quando dovrà specificare la « comprovata idonea documentazione » che dovranno esibire i cittadini, non laureati, per iscriversi all'Albo.

9/3204/1. Perrotta.

La Camera,

premessi che:

l'accelerazione continua della ricerca scientifica e tecnologica nel giro di venti anni (o anche meno) è destinata a rivoluzionare il mondo del farmaco e metterà a disposizione della medicina sostanze innovative caratterizzate da un elevato *turn over*;

l'informazione e la formazione permanente delle figure sanitarie saranno, dunque, fondamentali e – tra queste – la figura dell'informatore scientifico del farmaco è destinata ad assumere valenze qualitative sempre più elevate;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante norme di recepimento della direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano, detta anche la disciplina dei requisiti e delle attività degli informatori scientifici ed, in particolare, il comma 2 dell'articolo 9 prevede che l'esercizio di tale professione sia subordinato al possesso del diploma di laurea in una delle discipline ivi indicate;

sempre l'articolo 9 al medesimo comma 2 stabilisce che – in considerazione della particolarità e della complessità di questa figura professionale, considerato un vero e proprio « esperto » conoscitore delle proprietà dei farmaci – il ministro della salute può, con un proprio decreto, riconoscere come idonei all'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco altri diplomi di laurea;

l'elenco dei diplomi di laurea ritenuti idonei all'esercizio di questa professione non è stato, dunque, ritenuto esaustivo ed è già stato successivamente ampliato;

il corso di laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura ed il relativo diploma – non previsto fra quelli ammessi – fornisce indubbiamente conoscenze utili e specifiche ad acquisire la

preparazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di informazione sui farmaci per uso umano;

tale corso per l'indirizzo chimico prevede il superamento di esami quali biologia animale, vegetale, chimica organica, generale, inorganica, chimica fisica, chimica analitica, matematica, fisica, eccetera,

impegna il Governo

ad integrare la normativa vigente in materia includendo anche il diploma di laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura fra quelli ritenuti idonei per l'esercizio dell'attività di informatore scientifico del farmaco, ciò al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra laureati al momento dell'assunzione nel mercato del lavoro.

9/3204/2. Catanoso.

La Camera,

impegna il Governo

a rivedere le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano, peraltro abrogata dalla direttiva 2001/83/CEE per il cui recepimento è stata conferita delega al Governo con la legge comunitaria 2002. Non essendo ancora stato emanato il relativo decreto legislativo, la suddetta direttiva risultando inserita nel disegno di legge comunitaria 2004, chiama in causa non solo l'adeguamento del decreto legislativo n. 541, ma anche l'armonizzazione del vecchio testo alle disposizioni della presente disciplina sull'attività di informatore scientifico del farmaco.

9/3204/3. Labate, Zanella, Burtone, Ercole, Minoli Rota.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Iniziative volte alla definizione di un nuovo piano per l'emergenza rifiuti in Campania)**

RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

da giorni si susseguono a Campagna, un comune del salernitano, manifestazioni di protesta contro l'attivazione della discarica di Basso dell'Olmo, destinata a raccogliere residui degli impianti di combustibile e da rifiuti;

dalla mattina del 21 febbraio 2005 è in corso l'ininterrotta protesta dei cittadini: circa 800 manifestanti continuano a bloccare l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, che ha costretto alla chiusura del tratto, in entrambi i sensi di marcia, che da Battipaglia arriva a Contursi;

dalla sera del 21 febbraio 2005, inoltre, i cittadini hanno inscenato una protesta al quadrivio di Campagna sulla strada statale n. 91, che collega la viabilità interna dal salernitano alla Basilicata e alla Calabria; sul posto si sono formati chilometri di *tir*, *camion* e automobili ed è molto alta la tensione;

a guidare la protesta è il sindaco Biagio Luongo, che nella notte del 21 febbraio 2005 ha dormito in auto, senza neanche togliere la fascia tricolore con cui aveva sfilato al corteo;

dopo le rivolte di Acerra, Montesarchio, Giugliano, Ariano Irpino, Savignano, Montecorvino, Fragneto Manforte è arrivato, secondo gli abitanti delle comunità

campane, il momento di recidere il contratto con la *Fibe* e definire un nuovo piano rifiuti —:

se non ritenga di dover urgentemente concorrere con l'autorità regionale campana e con lo stesso commissario Catenacci, sentendo gli enti locali interessati, alla definizione del nuovo piano rifiuti, nel quale si dia priorità alla salute dei cittadini e non ai profitti delle multinazionali. (3-04248)

(22 febbraio 2005)

**(Sezione 2 – Iniziative normative volte a subordinare l'idoneità alla guida dei ciclomotori all'accertamento di requisiti psicofisici)**

DI VIRGILIO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

le modifiche al codice della strada, introdotte con il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, e con la legge 1° agosto 2003, n. 214, hanno, come è noto, previsto ed attuato la disciplina relativa all'obbligo del conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori dal 1° luglio 2004 per i minorenni e dal 1° luglio 2005 per i maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida;

la normativa introdotta appare lodevole, in quanto autorizza alla guida dei ciclomotori solo coloro che hanno dimostrato, attraverso una specifica prova d'esame, di conoscere le regole fondamentali che disciplinano la circolazione stradale;

occorre, tuttavia, considerare che il certificato di idoneità consente la guida dei ciclomotori a due ruote ed anche le cosiddette « *mini car* ». La diffusione, in particolare, di questi veicoli sembra rappresentare una scaltra scelta da parte di chi ha subito la sospensione o la revoca della patente per mancanza dei requisiti psicofisici;

il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei lavori preparatori della nuova normativa, aveva proposto, conformemente ad un parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, di subordinare il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori all'accertamento dei requisiti psicofisici del richiedente; tuttavia, le disposizioni normative attualmente in vigore non prevedono né che i candidati al conseguimento di certificato in questione debbano dimostrare di possedere requisiti psicofisici che gli consentano di condurre detti veicoli in condizioni di sicurezza per sé stessi e per la collettività, né che la persistenza di tali requisiti debba essere periodicamente sottoposta a controllo —:

se non ritenga che la normativa vigente debba essere rivista, al fine di subordinare il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori all'accertamento dei requisiti psicofisici del richiedente e al controllo periodico della persistenza di tali requisiti. (3-04249)

(22 febbraio 2005)

**(Sezione 3 – Misure per accelerare le procedure per il rinnovo del permesso di soggiorno)**

GIACHETTI, CIANI, MILANA, MOSELLA, PASETTO e ROCCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di settembre 2004 l'ufficio immigrazione di Roma ha deciso di dare un segnale forte: basta con le lunghe attese per i rinnovi! Così, la scelta attuata è stata di dividere le richieste di rinnovo del per-

messo di soggiorno presentate in due blocchi: il cosiddetto « storico », composto dalle istanze presentate precedentemente al settembre 2004 (con numerosi casi di persone che hanno presentato istanza addirittura nel 2003), e le istanze presentate dopo il settembre 2004. Si è smaltito rapidamente lo « storico »? Neanche per idea;

ci si è concentrati sulle nuove pratiche (arrivate dopo l'insediamento della nuova « dirigenza »): così, in questo momento, chi ha presentato il rinnovo a settembre 2004 o nei mesi successivi riceve il soggiorno in 3-4 mesi dalla data di presentazione; chi l'ha presentato prima aspetta;

nell'ultima conferenza stampa effettuata dal dirigente dell'ufficio stranieri, Marcello Cardona, prima del Natale 2004, questi ha dichiarato che il termine annunciato di febbraio 2005, per concludere l'esame dell'arretrato, è stato spostato ad aprile-maggio 2005;

la cosiddetta « legge Bossi-Fini » ha creato un'enorme mole di lavoro per gli uffici stranieri dei commissariati (ha ridotto i tempi di durata dei permessi di soggiorno, moltiplicando i rinnovi, quindi il lavoro della polizia, oltre a introdurre i rilievi fotodattiloscopici, altro lavoro enorme per le forze dell'ordine). Peraltro, il personale è rimasto pressoché invariato (salvo l'utilizzo di un gruppo di « interinali » nel periodo della regolarizzazione, che hanno terminato il loro lavoro nel dicembre 2004). Per far fronte al grande numero di richieste di rinnovo i commissariati della polizia di Stato hanno cominciato a dare degli appuntamenti agli immigrati che si presentavano per rinnovare i titoli di soggiorno. Questo ha creato la seguente situazione: da un lato si aveva la certezza di essere ricevuti per la presentazione delle pratiche (i commissariati rilasciavano, su carta intestata, un appuntamento con data, ora, nomi e dati dello straniero), dall'altra i tempi per gli appuntamenti sono rapidamente « lievitati » (in alcuni casi si sono dati appuntamenti un anno dopo la scadenza del titolo di soggiorno);

al suo arrivo il nuovo dirigente ha voluto imporre una svolta: l'ufficio immigrazione centrale ha delegato molti più compiti ai commissariati, quali la raccolta dei documenti e la valutazione positiva delle pratiche;

i commissariati sono rimasti con personale più o meno invariato e hanno ricevuto disposizioni tassative di non dare più appuntamenti (era uno scandalo tutta quell'attesa!). Risultato: il caos;

nessun commissariato dà più appuntamenti; qualcuno riceve gli stranieri con i vecchi appuntamenti (Prenestino), per altri quel foglio di appuntamento non vale più nulla — ad esempio Casilino Nuovo — (« ma me l'avete dato voi » prova a dire un romeno; « e chissene importa so' cambiate le disposizioni, s'è azzerato tutto » si sente rispondere);

comunque, più o meno i commissariati accettano tra le 8 e le 15 pratiche al giorno: naturalmente coloro che provano a rinnovare il proprio soggiorno sono di solito di più; questo vuol dire che far accettare la propria pratica è un terno al lotto;

i commissariati aprono alle 8,30: basterà andare alle 7,00 per poter riuscire? Neanche per idea;

nei commissariati dove c'è il maggior numero di residenti stranieri si formano file notturne di persone che, ripetutamente, provano a rientrare tra i fortunati ricevuti giornalmente;

e il criterio di ingresso? Quasi sempre è una lista stilata da qualche straniero. E se non sai che c'è una lista autoprodotta (la cui validità è tutta da discutere!), peggio per te;

si fanno le file anche per ritirare i moduli con le informazioni dei documenti che è necessario presentare o per ritirare i soggiorni fatti. I commissariati interessati non sono pochi: Flaminio, Montesacro, Casilino Nuovo, Tuscolano, San Paolo, Monteverde, Ponte Milvio, Prenestino, Torpignattara, Civitavecchia, Lido di Ostia;

lì, dove si tiene conto dei vecchi appuntamenti, si accettano quelli e pochi altri fortunati; « lì dove si è azzerato tutto » si chiamano i primi della lista. E gli altri? « Se volete, aspettate! Vediamo se ce la facciamo, senno' ritornate domani! »;

e se sei anziano e non puoi fare la nottata? Se sei una donna sola con dei bambini o se « semplicemente » lavori (come impone la cosiddetta « legge Bossi-Fini » ad ogni immigrato!) e non puoi perdere quattro-cinque giorni inutilmente?;

non c'è alternativa! D'altronde, una delle nuove parole d'ordine in via Patini è: « contano i numeri non le persone » (forse bisognerebbe ricordar loro che non sono chiamati a dirigere la Ragioneria dello Stato);

i richiedenti asilo politico, dovendo presentare la domanda all'ufficio immigrazione, passano le notti direttamente nel parcheggio dinanzi a via Patini;

gravi appaiono il rifiuto dei dirigenti della questura di accettare, per gli stranieri riconosciuti rifugiati o con la protezione umanitaria, le domande di rinnovo di soggiorno in assenza di un indirizzo di effettiva dimora, anche per quanti non hanno una casa, e il rifiuto di accettare gli indirizzi delle associazioni — ciò è stato segnalato da alcune associazioni per la difesa dei diritti umani;

grave risulta la situazione di molti studenti stranieri universitari che avrebbero diritto, secondo la legge, al rinnovo del permesso di soggiorno per un anno, ma, in svariati casi, è successo che aspettino la consegna del soggiorno anche per 12 mesi e poi lo ottengano rinnovato per soli 2 mesi e, quindi, poco dopo, devono ripresentare la domanda. Sono sequestrati in Italia, impossibilitati a tornare nei loro Paesi nei periodi di chiusura dell'università o in caso di problemi familiari;

difficile risulta la situazione di quanti si recano negli uffici centrali della questura di Roma, ufficio Immigrazione — via Patini, per chiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare, che si vedono dare

appuntamenti dopo oltre tre mesi (il procedimento per il ricongiungimento familiare, già lungo, risulta così ulteriormente rallentato);

è da rilevare che i commissariati non possono dare appuntamenti, mentre l'ufficio centrale può darli;

da più parti viene segnalata la difficoltà dei cittadini stranieri da tempo presenti in Italia di richiedere la carta di soggiorno, elemento che testimonia e favorisce l'integrazione degli stranieri in Italia. La legge dice che per chiedere la carta di soggiorno è necessario avere il soggiorno in corso di validità: presso gli uffici addetti alle domande questo requisito diventa motivo per non ricevere la domanda stessa. Infatti, si sentono rispondere: « avete il soggiorno ancora valido, potete aspettare! » —:

quali iniziative urgenti il Ministro interrogato voglia adottare al fine di ridurre ed eliminare i disagi di cui sono vittime gli immigrati. (3-04250)

(22 febbraio 2005)

**(Sezione 4 - Misure per contrastare il fenomeno delle « rapine in villa »)**

CÈ, BRICOLO, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUS-SIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ER-COLE, FONTANINI, GIBELLI, GIAN-CARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRAN-CESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SER-GIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi mesi si è assistito ad una recrudescenza del drammatico fenomeno delle « rapine in villa », che ha colpito decine di famiglie inermi;

sempre più violente e sanguinose sono state le rapine in abitazioni compiute negli ultimi mesi nel Nord Italia: Bornasco (Pavia) il 5 novembre 2004; Calcinate del Pesce e Barasso (Varese) il 13 novembre

2004; San Cristophe (Aosta) il 14 novembre 2004; nel biellese il 31 dicembre 2004; Casalgrande (Reggio Emilia), Maranello, Formigine, Albina (Modena), Padenghe (Brescia), Castellana di Groppanelli (Piacenza) tra il 17 e il 20 gennaio 2005; Brema (Pavia) il 23 gennaio 2005; San Prevengo (Cremona) il 25 gennaio 2005; Vittorio Veneto (Treviso) il 5 febbraio 2005 e Piancamuno (Brescia) il 6 febbraio 2005. Solo per citarne alcune. Particolarmente cruento sono state le rapine a Vittorio Veneto e Piancamuno, che hanno registrato il selvaggio pestaggio di due coniugi settantenni e il grave ferimento con colpi di arma da fuoco di padre e figlio;

le indagini, coordinate da più procure e condotte dalle squadre mobili, hanno individuato una banda composta da albanesi ritenuti responsabili di associazione di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, rapine, tentati omicidi e detenzione illegale di armi;

ad avviso degli interroganti, è evidente il legame tra questi atti efferati e la presenza di bande di extracomunitari, che hanno trovato terreno fertile nel nostro Paese per compiere i loro crimini, come suffragato dai dati forniti dalle prefetture, che evidenziano l'elevata specializzazione di slavi e albanesi per questa tipologia di reati —:

oltre ai risultati già conseguiti, quali siano gli interventi del Governo per contrastare il fenomeno delle « rapine in villa ». (3-04251)

(22 febbraio 2005)

**(Sezione 5 - Individuazione di risorse finanziarie adeguate per il comparto della sicurezza pubblica)**

VIOLANTE, LUCIDI, LEONI, FINOC-CHIARO, MINNITI e SANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a causa della mancata copertura economica, determinata dalla legge finanziaria 2005, non potrà essere garantito il completo *turn-over* degli agenti di polizia,

tanto che si stima che nel prossimo triennio risulteranno vacanti 6.000 posti nella polizia di Stato;

in particolare, già nei prossimi mesi oltre 1.200 agenti ausiliari della polizia di Stato, attualmente in servizio, verranno congedati, mentre i giovani volontari in ferma breve, che hanno espletato il servizio nelle forze armate, non sono ancora in condizione di sapere se e quando potranno entrare nelle forze dell'ordine, così come previsto dalla riforma della leva obbligatoria, rischiando in tal modo di compromettere lo stesso decollo del nuovo modello di difesa;

anche negli anni 2006 e 2007 — nonostante gli impegni a rendere capillare la presenza delle forze di polizia sul territorio, anche attraverso la previsione della figura del poliziotto e del carabiniere di quartiere — si profilano ulteriori riduzioni del personale delle forze dell'ordine, con il rischio che la già complessa opera di contrasto della criminalità risulti ancor più problematica e lasci intere aree del Paese e della cittadinanza senza la garanzia della sicurezza pubblica —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di scongiurare lo scenario sopra delineato, individuando nuove e aggiuntive risorse finanziarie per il comparto della sicurezza pubblica, nonché soluzioni organizzative che, assunte con il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza degli agenti, possano garantire, nell'immediato, la permanenza in servizio di migliaia di giovani agenti. (3-04252)

(22 febbraio 2005)

**(Sezione 6 — Iniziative per assicurare l'uso della lingua italiana nelle Istituzioni europee)**

VOLONTÈ, NARO, MANINETTI e RANIEMI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il rispetto delle diversità culturali e linguistiche, oggi sancito dalla Costituzione

dell'Unione europea (articolo III-82), è da sempre uno dei pilastri dell'Unione europea, che si prefigge di rispettare le diversità culturali e linguistiche e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo (articolo I-3 della Costituzione dell'Unione europea);

sin dall'entrata in vigore dei trattati di Roma il 1° gennaio 1958, gli Stati fondatori (Italia, Repubblica federale tedesca, Belgio, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi) presero una decisione di cruciale importanza per il profondo valore simbolico e culturale attribuito alle diverse lingue, adottando il regolamento n. 1 del 1958, volto ad assicurare il pluralismo linguistico;

il regolamento, recante disposizioni sul regime linguistico della Comunità economica europea, stabiliva che le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità fossero la lingua francese, la lingua italiana, la lingua olandese e la lingua tedesca;

nel corso del processo di unificazione il regolamento n. 1 del 1958 è stato costantemente adeguato per assicurare l'inserimento delle lingue degli Stati che entravano a far parte dell'Unione europea, realizzando così l'unico esempio al mondo di ordinamento multiculturale e multilinguistico, con undici lingue ufficiali e di lavoro, che, con l'allargamento a venticinque Stati, sono divenute venti (ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese);

il regolamento n. 1 del 1958 lascia alle istituzioni la possibilità di determinare le modalità di applicazione del regime linguistico, fermi restando i principi fondamentali ed i diritti che esso garantisce ai cittadini dell'Unione europea;

recentemente il capo del servizio del portavoce del Presidente della Commissione europea ha nominato numerosi portavoce francesi, tedeschi, britannici, ma nessun italiano, assumendo poi decisioni relative alle lingue da utilizzare nelle conferenze stampa

tenute dai commissari che escluderebbero o ridurrebbero l'uso dell'italiano rispetto a quanto avveniva nel passato;

le notizie destano forti preoccupazioni, in quanto denotano un passo indietro rispetto all'uso della lingua di uno degli Stati fondatori, che, se confermato, si porrebbe in palese contraddizione con gli obiettivi e le garanzie del trattato;

tali perplessità, peraltro, sono state tempestivamente manifestate ufficialmente dall'ambasciatore italiano rappresentante permanente dell'Italia a Bruxelles, con una lettera di protesta al Presidente della Commissione europea —:

quali siano gli atti che il Governo intenda intraprendere per assicurare l'uso della lingua italiana nelle istituzioni europee e una maggiore e più efficace promozione della lingua e della cultura italiana in ambito europeo e internazionale. (3-04253)

(22 febbraio 2005)

***(Sezione 7 — Iniziative per valorizzare l'identità culturale italiana nel contesto europeo ed internazionale)***

MIGLIORI, LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ANEDDA, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATTANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAM-

PONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi la notizia dell'eliminazione della lingua italiana dalle conferenze stampa tenute, ad eccezione del mercoledì, dai commissari europei ha suscitato « lo stupore e lo sconcerto nell'opinione pubblica, nel Governo, nel Parlamento europeo e nella stampa », secondo quanto riportato dall'ambasciatore italiano Cangelosi;

va tutelata la varietà delle lingue e culture europee, soprattutto in un Paese come l'Italia, che fonda le sue principali risorse sul suo patrimonio culturale e intellettuale;

la promozione della lingua e dell'identità italiana all'interno dell'Unione europea e nel mondo, in linea con i più eminenti studiosi della lingua italiana, rientra negli obiettivi prioritari del ministero degli affari esteri, tanto che si è appreso che la prossima conferenza degli istituti di cultura avrà, tra i suoi temi di fondo, il rilancio della nostra identità linguistica e culturale —:

quali ulteriori iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per promuovere e valorizzare l'identità culturale dell'Italia nel contesto europeo e mondiale. (3-04254)

(22 febbraio 2005)

***(Sezione 8 — Adozione di norme regolamentari sulla revoca della dichiarazione di obiezione di coscienza al servizio militare durante e dopo la conclusione del servizio civile)***

COSSA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

a partire dal 1° gennaio 2005, a seguito della sospensione della leva obbligatoria, il reclutamento per il servizio

militare si baserà esclusivamente su una scelta volontaria: si perde, quindi, la ragion d'essere formale dell'obiezione di coscienza al servizio militare;

si pone l'esigenza di riconoscere alle persone che si sono dichiarate obiettori di coscienza al servizio militare la possibilità di poter formalmente rinunciare a tale scelta ed alle conseguenze da essa derivanti;

con parere espresso in data 25 ottobre 2002, l'Avvocatura dello Stato ha valutato favorevolmente la possibilità di accoglimento della richiesta di rinuncia da parte degli obiettori allo *status* di obiezione di coscienza durante la prestazione del servizio civile;

con parere n. 964/03 in data 25 marzo 2003, la sezione terza del Consiglio di Stato ha dichiarato la piena legittimità del provvedimento di revoca, durante la prestazione del servizio civile, dello *status* di obiettore di coscienza —:

quali tempi preveda per l'adozione delle norme regolamentari attuative auspiccate dal Consiglio di Stato in ordine al diritto di revocare la propria dichiarazione di obiezione di coscienza al servizio militare, durante e dopo la conclusione del servizio civile. (3-04255)

(22 febbraio 2005)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3261 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 2005, N. 2, RECANTE INTERVENTI UMANITARI PER LE POPOLAZIONI DEL SUDEST ASIATICO (APPROVATO DAL SENATO) (5578)**

**(A.C. 5578 — Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 5578 — Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

NULLA OSTA

*sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1. 5, 1. 6, 1. 10, 1. 11 e sull'articolo aggiuntivo 1. 01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 nonchè sull'emendamento 1. 30.

**(A.C. 5578 — Sezione 3)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

*(Interventi di cooperazione allo sviluppo).*

1. Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico colpite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonché per la ricostruzione dei Paesi e per la partecipazione alle

iniziative degli organismi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 70.000.000.

2. Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti relativi all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla voce Ministero degli affari esteri.

#### ARTICOLO 2.

##### *(Regime degli interventi).*

1. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5.000.000 di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture, si applica l'articolo 9, comma 4, lettera *d*), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati, è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

#### ARTICOLO 3.

##### *(Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione di Fondi internazionali).*

1. È autorizzata la spesa di euro 182.190.000 per l'anno 2004 e 3.000.000 per l'anno 2005, per la partecipazione

dell'Italia alla XIII ricostituzione della International Development Association (IDA).

2. È autorizzata la spesa di euro 1.750.000 per l'anno 2004, di euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi.

3. È autorizzata la spesa di euro 59.450.000 per l'anno 2004 e di euro 29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell'Italia alla III ricostituzione della Global Environmental Facility (GEF).

4. È autorizzata la spesa di euro 91.291.821 per l'anno 2004, per la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.

5. È autorizzata la spesa di euro 13.848.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'IFAD.

6. È autorizzata la spesa di dollari 9.057.900 – per il controvalore di euro 8.181.329 – per l'anno 2004, per la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund, per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries).

7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione di contributi autorizzati dal presente decreto.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad una valutazione dell'efficacia della loro attività, e, se possibile, un re-

soconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

#### ARTICOLO 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, per euro 356.711.150 per l'anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per euro 47.448.000 per l'anno 2005 e per euro 44.448.000 per l'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

#### ARTICOLO 5.

*(Contributo al Fondo globale).*

1. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale di lotta all'AIDS, tubercolosi e malaria, per gli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 5578 – Sezione 4)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

*All'articolo 1:*

*al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2005 »;*

*al comma 2, le parole: « utilizzo degli stanziamenti relativi all'autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente riduzione dell'autorizzazione » e la parola: « determinati » è sostituita dalla seguente: « determinata ».*

*All'articolo 2, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « articolo 9, comma 4, lettera d), del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 2, le parole: « per l'anno 2004, » sono sostituite dalle seguenti: « per*

l'anno 2004 e » e la parola: « Carabi » è sostituita dalla seguente: « Caraibi »;

al comma 6, le parole: « (Heavily Indebted Poor Countries) » sono sostituite dalle seguenti: « (Heavily Indebted Poor Countries) ».

All'articolo 4, al comma 2, le parole: « del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 6 dell'articolo 3 ».

All'articolo 5, al comma 1, le parole: « di lotta all'AIDS, tubercolosi e malaria » sono sostituite dalle seguenti: « per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria » e le parole: « per gli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000 per l'anno 2005 ».

#### (A.C. 5578 – Sezione 5)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La gestione delle risorse di cui al comma 1 è attribuita alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, ferme restando le competenze del Comitato di garanti istituito con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3392 dell'8 gennaio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2005 ».

#### (A.C. 5578 – Sezione 6)

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### ART. 1.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo).

Al comma 1, dopo le parole: iniziative degli organismi internazionali, aggiungere

le seguenti: anche in collaborazione con le organizzazioni non governative operanti nelle aree interessate.

1. 1. Calzolaio, Mattarella, Mantovani, Spini, Crucianelli, Folena, Ranieri, Frigato.

Sopprimere il comma 1-bis.

1. 30. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma con le seguenti: , pari a 70 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativa al finanziamento dell'Agenzia delle entrate, come da ultimo determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311; quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1. 11. Mattarella, Frigato, Realacci.

Al comma 2, sostituire le parole da: corrispondente fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni di cui al seguente comma 2-bis.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Fondo di riserva per eventuali esigenze connesse con la proroga delle

missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 1.130 milioni di euro.

- 1. 5.** Crucianelli, Folena, Calzolaio, Spini, Cima, Mantovani.

*Al comma 2, sostituire le parole da: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine del comma con le seguenti: dell'importo recato dalla tabella A della legge 30 dicembre 2004, n. 311, voce: Ministero dell'economia e delle finanze.*

- 1. 10.** Spini, Calzolaio, Crucianelli, Ranieri, Mattarella, Giovanni Bianchi.

*Al comma 2, sostituire le parole da: alla legge 26 febbraio fino alla fine del comma con le seguenti: all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – Finanziamento Agenzie fiscali – Agenzie delle entrate, come da ultimo rifinanziato dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.*

- 1. 6.** Cima.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.** – 1. In ottemperanza all'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, i crediti di aiuto accordati dall'Italia ai Paesi colpiti dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, di cui all'articolo 1, comma 1, sono annullati.

2. Per la copertura delle spese di cui al comma 1, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Il Fondo di riserva per eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, è determinato in 1.040 milioni di euro.

- 1. 01.** Crucianelli, Mattarella, Calzolaio, Folena, Spini, Cima, Mantovani, Ranieri.

#### ART. 2.

*(Regime degli interventi).*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Per gli interventi messi in essere dalle organizzazioni non governative idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, non si applicano le disposizioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo.

- 2. 1.** Cima.

**(A.C. 5578 – Sezione 7)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca, tra le varie disposizioni relative alla partecipazione finanziaria italiana a Fondi internazionali di sviluppo, il rifinanziamento della quota italiana al HIPC Trust Fund, fondo fiduciario per il finanziamento dei programmi HIPC per la riduzione e cancellazione del debito estero dei Paesi poveri maggiormente indebitati;

il debito estero impedisce il raggiungimento di fondamentali obiettivi di sviluppo e soddisfacimento dei diritti umani più elementari, sui quali pure si registra il consenso formale della totalità dei governi e delle organizzazioni internazionali, ivi incluso il Governo italiano e le organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte;

i meccanismi di negoziazione del debito estero finora attuati nell'ambito dell'iniziativa HIPC, senza un piano uni-

tario di approccio al problema, si sono rivelati soluzioni tampone destinate a fallire nel giro di pochi anni;

nonostante le aspettative il prossimo vertice del G8 di Edimburgo rischia di concludersi con impegni generici di cancellazione « fino al 100 per cento del debito dei Paesi poveri » ma su base individuale, caso per caso;

l'Italia dispone di una legge sul debito, la 25 luglio 2000, n. 209, che pone il Paese all'avanguardia a livello mondiale,

impegna il Governo:

a sostenere, ai sensi della citata legge n. 209 del 2000, in ambito Onu la richiesta di un parere non vincolante della Corte internazionale di giustizia dell'Aja sul debito estero, le sue fonti e i suoi meccanismi che possa costituire una linea guida internazionale condivisa e autorevole cui uniformare anche la condotta del governo italiano;

a riferire in Parlamento, eventualmente presso le Commissioni competenti, sullo stato di attuazione della legge n. 209 del 2000;

ad avviare unilateralmente, coinvolgendo attivamente il Parlamento, eventualmente attraverso le Commissioni competenti, un esame approfondito di tutti i crediti italiani verso Paesi indebitati, per studiare processi trasparenti, equi e partecipati per il negoziato e l'eventuale cancellazione dei crediti stessi in maniera tale da salvaguardare la destinazione sociale dei fondi e delle risorse liberate con la riduzione e la cancellazione del debito estero;

a coinvolgere nell'insieme di queste azioni e in ciascuna di esse le reti e le organizzazioni non governative e della società civile che da anni lavorano sulla questione del debito estero dei Paesi po-

veri e ne hanno approfondito meccanismi e impatto sociale ed economico.

9/5578/1. Crucianelli, Folena, Spini, Calzolaio, Mantovani.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, tra l'altro, finanzia la ricostruzione di alcuni fondi internazionali ed in particolare l'IDA e il Trust Fund dell'iniziativa HIPC, entrambi legati alla Banca mondiale;

da diverse parti, non ultima l'Onu, viene avanzata una forte pressione per la riforma della Banca mondiale che, nonostante gli scopi costitutivi, non è stata sempre in grado di intervenire efficacemente contro la povertà e in alcuni casi ha attuato politiche che hanno favorito il depauperamento di diverse popolazioni,

impegna il Governo:

a promuovere, in ogni sede opportuna, una riforma della Banca mondiale basata sui seguenti indirizzi:

a) assegnare ai Paesi poveri del mondo un peso decisionale relativamente maggiore rispetto a quello dei Paesi ricchi;

b) coinvolgere nei processi decisionali le organizzazioni non governative e in particolare quelle che hanno origine nei Paesi del Sud del mondo;

c) procedere verso la trasformazione della Banca mondiale da banca per crediti agevolati in agenzia di aiuto allo sviluppo a fondo perduto;

d) promuovere prioritariamente, attraverso l'IDA, quei progetti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto che tutelino e permettano un accesso equo ai beni comuni quali acqua, istruzione, salute, e promuovano la sovranità alimentare;

e) promuovere un commercio mondiale equo e solidale verso i produttori del

Sud del mondo, sia per i prodotti agricoli e industriali che per le risorse minerarie;

f) abbandonare la politica degli aiuti in cambio di processi di privatizzazione, lasciando così ai popoli del Sud del mondo piena sovranità economica;

ad adottare, entro novanta giorni, le più idonee iniziative normative volte ad un consistente abbattimento del debito dei paesi HIPC nei confronti dell'Italia;

ad attivarsi al fine della convocazione di una conferenza internazionale tra Paesi debitori e Paesi creditori volta alla cancellazione del debito estero dei Paesi HIPC.

9/5578/2. Folena, Crucianelli.

La Camera,

premessa la gravissima situazione dei Paesi colpiti dallo tsunami del 26 dicembre 2004;

in ottemperanza all'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad annullare i crediti di aiuti nei confronti dei Paesi colpiti da quell'evento.

9/5578/3. Spini, Mattarella, Crucianelli, Folena, Sereni, Giovanni Bianchi.

La Camera,

premesso che:

il Governo è prontamente intervenuto per stanziare Fondi per le popolazioni colpite dalla catastrofe naturale del sudest asiatico;

precedenti interventi (ad esempio la « Missione Arcobaleno ») hanno determinato, a causa di mancati controlli, grave allarme sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di presentare alle Camere una relazione biennale del ministro degli affari esteri sulle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui alla premessa, nonché sulle difficoltà eventualmente incontrate.

9/5578/4. Perrotta.